

**REGOLAMENTO**  
**PER LA NOMINA DEI COMPONENTI**  
**DEGLI ORGANI STATUTARI**

*Approvato dal Consiglio Generale  
in data 9 settembre 2016*

## **Premessa**

1. Il Regolamento per la nomina dei componenti degli organi statutari della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini (di seguito il “Regolamento”), adottato dal Consiglio Generale ai sensi dell’articolo 9.4 dello Statuto della Fondazione, disciplina le procedure per la nomina dei componenti degli Organi della Fondazione.
2. Viene reso pubblico sul sito Internet della Fondazione e trasmesso ai soggetti aventi titolo a designare i componenti del Consiglio Generale, unitamente alle disposizioni statutarie.

### **Art. 1 - Requisiti di professionalità di competenza ed etici**

1. I candidati alla carica di membro del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le incompatibilità e le ineleggibilità previste nel Titolo IV dello Statuto della Fondazione, devono possedere specifici requisiti di professionalità, competenze e conoscenze tecnico-amministrative utili alla realizzazione dei fini istituzionali della Fondazione e devono essere scelti - ricorrendo a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità - fra persone dotate di una comprovata esperienza almeno triennale, attestata attraverso la produzione di curricula professionali:
  - nella gestione amministrativa od aziendale di società di capitali oppure di enti che svolgano attività rientranti fra quelle comprese nell’art. 2.2 dello Statuto della Fondazione;
  - nell’espletamento di una funzione scientifica o di ricerca nei settori in cui la Fondazione svolge la propria attività.
2. I candidati alla carica di membro effettivo o supplente del Collegio dei Revisori, fatte salve le incompatibilità e le ineleggibilità previste nel Titolo IV dello Statuto della Fondazione, devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.
3. I membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori devono essere persone di specchiata moralità e di indiscussa probità e possedere i requisiti etici e di onorabilità previsti dall’art. 19 dello Statuto della Fondazione.
4. Non possono ricoprire cariche coloro che:
  - a) abbiano cause pendenti con la Fondazione;
  - b) siano stati, con sentenza passata in giudicato, condannati al risarcimento di danni cagionati alla Fondazione.
5. I membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori si impegnano, sottoscrivendo apposita dichiarazione, a non assumere incarichi politici, elettivi o amministrativi prima che sia trascorso un periodo di almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico precedentemente ricoperto presso la Fondazione.
6. I membri Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori non possono assumere incarichi operativi all’interno della Fondazione stessa prima che sia trascorso un periodo di discontinuità di ventiquattro mesi dalla fine del mandato precedentemente ricoperto.

## **PARTE I - CONSIGLIO GENERALE**

### **Art. 2 - Criteri per le designazioni dei componenti il Consiglio Generale**

1. Il Consiglio Generale può specificare, nell’avviare le procedure di nomina e al fine di realizzare una razionale e adeguata rappresentanza delle varie competenze occorrenti per il

raggiungimento dei fini della Fondazione, le professionalità richieste ai candidati alla carica di Consigliere Generale con riguardo ai settori di attività e alle linee di azione definite con il documento programmatico previsionale pluriennale e con i suoi aggiornamenti annuali, nonché alle esigenze gestionali, operative e organizzative della Fondazione medesima. Le specifiche competenze settoriali o funzionali richieste vengono comunicate dal Presidente della Fondazione ai soggetti designanti affinché vi si attengano nella formulazione delle candidature.

2. La Fondazione invita i soggetti designanti di cui al successivo art. 5, comma 2, lett. b), c) e d), a formare le terne di candidati assicurando la presenza di entrambi i generi.

### **Art. 3 - Procedura di designazione**

1. Il Presidente della Fondazione, almeno 90 giorni prima della data di scadenza dei componenti il Consiglio Generale, ovvero tempestivamente in caso di cessazione dalla carica per causa diversa dalla naturale scadenza del mandato, dovrà richiedere le designazioni agli enti e ai soggetti indicati nell'art. 12 dello Statuto della Fondazione.
2. In caso di mancanza od impossibilità di funzionamento del Consiglio Generale, provvede il Collegio dei Revisori.
3. Gli enti e i soggetti devono provvedere alla designazione di loro competenza entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del Presidente della Fondazione.
4. Le designazioni devono pervenire alla Presidenza della Fondazione corredate dalla seguente documentazione:
  - accettazione dell'incarico;
  - certificazione di residenza;
  - analitico curriculum vitae del designato;
  - dichiarazione sottoscritta dallo stesso designato attestante l'effettivo possesso dei richiesti requisiti;
  - impegno di non assumere incarichi politici, elettivi o amministrativi prima che sia trascorso un periodo di almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico precedentemente ricoperto presso la Fondazione.
5. La procedura per la nomina dei designati inizia una volta completate le designazioni a cura degli enti e dei soggetti competenti e comunque trascorso il termine assegnato agli enti e ai soggetti stessi per la designazione.
6. Gli enti e i soggetti che, trascorso il predetto termine di 60 giorni, non abbiano provveduto alla designazione di loro competenza per oggettive difficoltà da motivare per iscritto, ovvero nel caso il designato non possieda i requisiti richiesti, possono usufruire di un ulteriore periodo di 15 giorni decorrente dal giorno successivo alla scadenza del primo termine.
7. In caso di inerzia degli enti e dei soggetti nella designazione, alla stessa provvederà direttamente il Presidente del Tribunale di Rimini, in piena autonomia ed entro 30 giorni dalla richiesta ricevuta al riguardo dalla Fondazione, attenendosi ai medesimi criteri che la Fondazione aveva indicato all'originario ente o soggetto designante.
8. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di componente del Consiglio Generale, il potere di designare il sostituto resta in capo all'ente o soggetto che ha titolo per l'originaria designazione del componente cessato.

#### **Art. 4 – Attività istruttoria**

1. La preliminare verifica formale del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Direttore.
2. Constatata la correttezza formale delle designazioni e delle candidature e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità, viene predisposta una relazione per le determinazioni del Consiglio Generale. A tale fine, i candidati possono essere invitati a produrre attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovanti il possesso dei requisiti richiesti.

#### **Art. 5 – Presentazione delle candidature e procedura di nomina**

1. Il Consiglio Generale è formato, nel rispetto di quanto complessivamente disposto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 153/1999, da 14 componenti.
2. La metà dei componenti è designata dall'Assemblea dei Soci, ai sensi di quanto stabilito nell'art.10.4.2 dello Statuto, mentre l'altra metà è così composta:
  - a) tre componenti sono designati, rispettivamente, uno dal Sindaco del Comune di Rimini, uno dal Presidente della Camera di Commercio di Rimini, uno dal Vescovo della Diocesi di Rimini;
  - b) un componente è designato dal Sindaco del Comune che, tra quelli sotto indicati, sarà chiamato a tale nomina, con richiesta del Presidente della Fondazione ad uno di essi di volta in volta indirizzata, secondo le modalità indicate al successivo comma 3:
    - Comune di Riccione;
    - Comune di Cattolica;
    - Comune di Santarcangelo;
    - Comune di Bellaria – Igea Marina;
    - gli altri Comuni minori della Provincia di Rimini, di concerto fra loro;
  - c) due componenti sono designati dal Presidente pro-tempore di ciascuna delle due Associazioni che, tra quelle sotto indicate, saranno chiamate a tale nomina, con richiesta del Presidente della Fondazione a due di esse di volta in volta indirizzata, secondo le modalità indicate al successivo comma 3:
    - Associazioni degli Albergatori della Provincia di Rimini, di concerto tra loro;
    - Unindustria di Rimini;
    - Associazioni rappresentative degli Artigiani della Provincia di Rimini, di concerto tra loro;
    - Associazioni rappresentative degli Operatori del Commercio e dei Servizi della Provincia di Rimini, di concerto tra loro;
    - Associazioni rappresentative degli Agricoltori della Provincia di Rimini, di concerto tra loro;
    - Associazione Meeting per l'amicizia tra i popoli di Rimini, fino a che manterrà la propria sede legale e operativa nella Provincia di Rimini;
    - Volontarimini - Centro di Servizio per il Volontariato, fino a che manterrà la propria sede legale e operativa nella Provincia di Rimini;
  - d) un componente è designato dal Presidente pro-tempore degli ordini e collegi professionali che, tra quelli sotto indicati, saranno chiamati a tale nomina, con richiesta del Presidente della Fondazione ad uno di essi di volta in volta indirizzata, secondo le modalità indicate al successivo comma 3:
    - Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini;
    - Ordine degli Avvocati di Rimini;

- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Rimini;
  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini;
  - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Rimini;
  - Collegio dei Geometri di Rimini;
  - Collegio dei Periti Agrari di Rimini;
  - Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini; (\*)
- (\*) = *quando istituito, in sua vece, il Consiglio Notarile della Provincia di Rimini.*
3. I soggetti chiamati alla designazione ai sensi del precedente comma 2, lett. b), c) e d), saranno di volta in volta individuati mediante sorteggio da effettuarsi dal Consiglio Generale. I soggetti estratti non partecipano a successivi sorteggi fino a quando non sia stata completata la turnazione nell'ambito dei rispettivi raggruppamenti sopraindicati. I soggetti che, a seguito di modifiche statutarie, dovessero essere inseriti ex novo nell'ambito degli enti designanti di cui al precedente comma 2, lett. b), c) e d), partecipano al sorteggio unitamente ai soggetti non ancora estratti. Salva e impregiudicata la competenza dell'Assemblea dei Soci per la designazione della metà dei componenti del Consiglio Generale e la competenza dei soggetti designanti per la designazione di tre componenti del Consiglio Generale, di cui al comma 2, lett. a), i restanti quattro componenti vengono nominati dal Consiglio Generale, scegliendoli all'interno di ogni terna di candidati proposta dai soggetti sorteggiati ai sensi del comma 2, lett. b), c) e d).
  4. Qualora la stessa persona venga designata nell'ambito di più terne, il Presidente della Fondazione chiede al soggetto la cui designazione sia pervenuta successivamente alla prima in ordine temporale di provvedere entro il termine di 10 giorni alla sostituzione del nominativo in questione.
  5. Qualora nella formazione della terna i soggetti di cui al precedente comma 2, lett. b), c) e d) non assicurino la presenza di entrambi i generi, il soggetto designante interessato viene invitato dal Presidente della Fondazione a formulare una nuova designazione nel termine di 10 giorni dalla richiesta.
  6. Il Consiglio Generale uscente procede agli adempimenti per la nomina previa verifica per ogni designato del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto. Le votazioni avvengono per scheda segreta nel rispetto di quanto complessivamente previsto dall'art. 13 dello Statuto. Con riferimento alle designazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), c) e d), si procede alla votazione su ciascuna terna ritenuta ammissibile.
  7. Nella seduta di insediamento, il Consiglio Generale procede, per ciascuno dei componenti designati, allontanatosi di volta l'interessato, alla verifica dei requisiti necessari ed alla conferma della nomina.
  8. I nominativi delle persone nominate, corredati di curriculum, sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

## **PARTE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 6 – Presentazione delle candidature**

1. Il Presidente della Fondazione, nella seduta del Consiglio Generale antecedente a quella che dovrà procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, invita ciascuno dei componenti a presentare candidature per ricoprire la carica di amministratore della Fondazione.
2. Nel caso in cui occorra procedere alla sostituzione di un componente il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione convoca tempestivamente il Consiglio Generale con all'ordine del giorno la sostituzione dell'amministratore cessato. Nella lettera di

convocazione il Presidente invita i componenti a presentare candidature per ricoprire la carica vacante.

3. Le candidature devono essere presentate con l'appoggio di almeno quattro componenti il Consiglio Generale e corredate da curriculum comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

#### **Art. 7 - Attività istruttoria**

1. Il Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Direttore, effettua in via preliminare la verifica della correttezza formale delle candidature proposte e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità e predispose una relazione per le determinazioni del Consiglio Generale. A tale fine i candidati possono essere invitati a produrre attestazioni, certificazioni o altra documentazione provanti il possesso dei requisiti richiesti.

#### **Art. 8 - Procedura di nomina**

1. Il Consiglio Generale, sulla base della relazione dell'attività istruttoria di cui al precedente articolo 7, procede alla nomina dei consiglieri di amministrazione, previa verifica per ogni candidato del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto. La nomina avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto, applicando modalità selettivo comparative ed assicurando, per quanto possibile, la presenza del genere meno rappresentato.
2. Effettuata la nomina, il Presidente della Fondazione invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione entro 15 giorni dalla comunicazione della avvenuta nomina.
3. I nominativi e i curricula delle persone nominate sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

### **PARTE III – COLLEGIO DEI REVISORI**

#### **Art. 9 – Presentazione delle candidature**

1. Il Presidente della Fondazione, nella seduta del Consiglio Generale antecedente a quella che dovrà procedere alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori, invita ciascuno dei componenti a presentare candidature per ricoprire la carica di revisore della Fondazione.
2. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di un componente il Collegio dei Revisori, subentra di diritto il Revisore supplente più anziano di età. Egli resta in carica fino alla prima riunione del Consiglio Generale successiva alla cessazione del revisore effettivo. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione del Presidente del Collegio dei Revisori, subentra di diritto nella carica di Presidente il Revisore effettivo più anziano di età. Egli resta in carica fino alla prima riunione del Consiglio Generale successiva alla cessazione del Revisore Presidente. Nella lettera di convocazione del Consiglio Generale, il Presidente della Fondazione invita i componenti a presentare candidature per la ricostituzione del Collegio dei Revisori.
3. Le candidature devono essere presentate con l'appoggio di almeno quattro componenti il Consiglio Generale e corredate da curriculum comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

### **Art. 10 - Attività istruttoria**

1. Il Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Direttore, effettua in via preliminare la verifica della correttezza formale delle candidature proposte e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità e predispose una relazione per le determinazioni del Consiglio Generale. A tale fine i candidati possono essere invitati a produrre attestazioni, certificazioni o altra documentazione provanti il possesso dei requisiti richiesti.

### **Art. 11 - Procedura di nomina**

1. Il Consiglio Generale, sulla base della relazione dell'attività istruttoria di cui al precedente articolo 10, procede alla nomina dei Revisori, previa verifica per ogni candidato del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto. La nomina avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto, assicurando, per quanto possibile, la presenza del genere meno rappresentato.
2. Effettuata la nomina, il Presidente della Fondazione invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione entro 15 giorni dalla comunicazione della avvenuta nomina.
3. I nominativi e i curricula delle persone nominate sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.